

dossier

XIX Legislatura

30 ottobre 2024

LEGGE DI BILANCIO 2025

*Profili di interesse delle Commissioni
Affari esteri e Difesa*

A.C. 2112-bis



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari Esteri

Tel. 06 6760-4939 - ✉ st_affari_esteri@camera.it – ✕ [@CD_esteri](https://www.instagram.com/CD_esteri)

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4172 - ✉ st_difesa@camera.it – ✕ [@CD_difesa](https://www.instagram.com/CD_difesa)

Progetti di legge n. 370/0/III-IV

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ES0238.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE.

INDICE

LEGGE DI BILANCIO 2025	3
-------------------------------------	---

SCHEDE DI LETTURA - PRIMA SEZIONE

▪ Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri</i>).....	17
▪ Articolo 18, comma 2 (<i>Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>)	24
▪ Articolo 22 (<i>Indennità di servizio zone disagiate</i>)	26
▪ Articolo 27 (<i>Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero</i>)	28
▪ Articolo 90 (<i>Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027</i>)	31
▪ Articolo 91 (<i>Rifinanziamento del NATO Innovation Fund</i>).....	34
▪ Articolo 110, comma 3 (<i>Riduzione di oneri per le forze armate</i>)	36
▪ Articolo 119 (<i>Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR</i>).....	38
▪ Articolo 143 (<i>Disposizioni diverse</i>)	46

LA SECONDA SEZIONE

▪ Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (<i>Tabella n. 6</i>).....	51
▪ Ministero della Difesa (<i>Tabella n. 12</i>)	61

LEGGE DI BILANCIO 2025

Il **disegno di legge di bilancio 2025** presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-*bis*) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della *governance* economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.

La nuova *governance* economica europea modifica i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

Il **Piano strutturale di bilancio 2025-2029** è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell'UE.

Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di **tasso di crescita annuo della spesa netta** pari al **1,3% nel 2025**, al **1,6% nel 2026**, al **1,9% nel 2027** al **1,7% nel 2028** e al **1,5% nel 2029** per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova *governance* economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali per dare attuazione alla riforma della *governance* economica europea. Un'ulteriore disposizione volta a favorire il

rispetto delle nuove regole europee è l'articolo 103 che reca l'abrogazione del sistema di tesoreria unica. Infine, l'articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), la **prima sezione del disegno di legge di bilancio** individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La **seconda sezione** evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. Il disegno di legge di bilancio (C. 2112-*bis*), che costituisce la **manovra di finanza pubblica 2025-2027**, si compone, nella **prima sezione**, di **124 articoli**, seguiti da altri **19 articoli (dall'articolo 125 all'articolo 143)** della **seconda sezione**, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L'ultimo articolo (**articolo 144**) reca infine la disposizione sull'**entrata in vigore** della legge.

In relazione agli effetti della manovra sui **saldi di finanza pubblica**, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

Il **livello massimo del saldo netto da finanziare** costituisce il **principale riferimento contabile per la programmazione economica** vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale livello massimo di saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.

L'**articolo 1** del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il **saldo netto da finanziare** previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa

187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.

Le principali aree di spesa del **bilancio dello Stato**, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in **34 missioni e 178 programmi**. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).

Per quanto attiene alle maggiori **entrate**, si stimano i seguenti effetti derivanti da:

- la revisione della disciplina sulla **deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti** e dell'avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate “**DTA**” (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025-2026, *si veda, in particolare, l'art. 3*);
- la modifica della **disciplina del versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita** (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027, *si veda, in particolare, l'art. 11*);
- la **rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni** (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027, *si veda, in particolare, l'art. 5*);
- la **lotta all'evasione fiscale**, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento, *si veda, in particolare, l'art. 9*);
- **gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra** di bilancio, con riferimento alla riduzione del carico fiscale e alle misure a favore delle famiglie, da cui si stima una ricaduta positiva in termini di maggiori entrate pari a circa 1,6 miliardi per il 2025, 1,1 miliardi per il 2026, 2,2

per il 2027 (Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, Tomo I, pag. 351).

In particolare, il disegno di legge di bilancio prevede:

- la **riduzione della pressione fiscale** e ad altre misure in materia di **sostegno ai redditi**, lotta all'evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (titolo II, articoli da 2 a 15);

Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

- il **sostegno al potere d'acquisto delle famiglie** mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa (titolo III, articoli da 16 a 17);

Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta “Dedicata a te”, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

- **interventi sui contratti dei dipendenti pubblici** in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull'indennità di servizio zone disagiate (titolo IV, articoli da 18 a 22);

Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.

- **misure in materia di lavoro** (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), **previdenza sociale** (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), **famiglia** (sostegno della genitorialità “Bonus nuove nascite”, disposizioni sull'Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e **formazione delle donne vittime di violenza**, di cui al titolo V (articoli da 23 a 36);

Per fronteggiare il divario nell'occupazione e favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra

l'altro, un contributo *una tantum* di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l'esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l'aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 "Quota 103" e l'"Ape sociale" con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l'ammissione al beneficio "Opzione donna".

- **interventi in materia di disabilità e non autosufficienza** (come quelle relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), **politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze** (si segnalano, in particolare, l'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l'istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e **sport** (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale) di cui al titolo VI (articoli da 37 a 46);
- disposizioni sulle **politiche della sanità** con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, i limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, innovatività dei farmaci, l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l'indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, aziende della filiera farmaceutica, l'incremento delle risorse per le cure palliative, disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l'indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze, di cui al titolo VII (articoli da 47 a 66);

Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro

nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.

- misure in **materia di crescita, infrastrutture e investimenti** (interventi in materia di premi di produttività, *welfare* aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta “Nuova Sabatini”, banda ultra larga, credito d’imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato) di cui al titolo VIII (articoli da 67 a 80);

Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l’attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della “Nuova Sabatini”.

- disposizioni in materia di **agricoltura** per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia, determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli, di cui al titolo IX (articoli da 81 a 83);
- interventi in **materia di istruzione, università, ricerca e cultura**, come le nuove disposizioni sulla “Carta del docente”, sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea, di cui al titolo X (articoli da 84 a 89);
- **politiche per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri** con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO *Innovation Fund*, di cui al titolo XI (articoli da 90 a 91);
- misure in **materia di calamità naturali ed emergenze** (si segnala, in particolare l’istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui al titolo XII (articoli da 92 a 94);

Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.

- disposizioni concernenti i **rapporti finanziari con gli enti territoriali**, in relazione alle autonomie speciali, alla disciplina dell'addizionale regionale e comunale, al finanziamento del trasporto pubblico locale, al Fondo di solidarietà comunale, all'istituzione di un Fondo per l'assistenza ai minori, al contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, all'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (titolo XIII, articoli da 95 a 104);

È previsto l'incremento del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo per il trasporto pubblico locale.

- disposizioni finanziarie di **revisione della spesa** con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di *stock option*, dell'efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di *Tax credit* cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR "*spending review*", di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l'immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di cui al titolo XIV (articoli da 105 a 124);

Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 (Tomo I, pag. 10) - una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).

In estrema sintesi, le principali **voci di spesa** del disegno di legge di bilancio possono essere descritte come segue:

- politiche di **previdenza, assistenza** e ad **altre forme di sostegno**: 208,9 miliardi (pari a 23,4 per cento degli stanziamenti totali), che finanzieranno prevalentemente la proroga della riforma Irpef, altre misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;
- politiche relative alla **salute** e **all'istruzione**: 160,1 miliardi (17,9 per cento);
- **affari economici**: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l'altro al rinnovo contratti di Stato;

- **servizi istituzionali e generali:** 125,9 miliardi (14,1 per cento);
- **servizi pubblici generali:** 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione “Difesa e sicurezza del territorio” (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi);
- **spesa per interessi:** 106,3 miliardi (11,9 per cento);
- **Contributo Enti territoriali alla finanza pubblica:** 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);
- **cultura, ambiente e qualità della vita:** circa 7 miliardi (0,8 per cento).

• Le due sezioni della legge di bilancio

La prima sezione della legge di bilancio

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La **seconda sezione** (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti al contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

La seconda sezione della legge di bilancio

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

La parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere, a seguito della riforma del 2016, un **contenuto sostanziale** potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le previsioni contenute nella Sezione II:

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- **evidenziano** per ciascuna unità di voto, le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli **effetti** delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra

missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del disegno di legge).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli **elementi informativi** dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

**Schede di lettura -
Prima Sezione**

Articolo 15 *(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)*

L'**articolo 15** prevede, al **comma 1**, che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al **25 per cento** della loro attività di lavoro dipendente in **modalità di telelavoro** presso il proprio domicilio nello Stato di residenza **senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere**. Il **comma 2** estende anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del TUIR che ne prevede la determinazione sulla base delle **retribuzioni convenzionali**. Il comma 3 estende anche a **comuni di frontiera** che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi una quota del **contributo statale** previsto dall'attuazione del menzionato Accordo.

La relazione tecnica sull'**articolo 15** non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute.

Il **comma 1** stabilisce che, nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del [Protocollo di modifica](#) dell'[Accordo](#) tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i **lavoratori frontalieri**, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in **modalità di telelavoro presso il proprio domicilio** nello **Stato di residenza** senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, **si considera effettuata nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro**.

Sintesi dell'Accordo e del Protocollo aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020

Il provvedimento mira a **definire, in condizione di reciprocità, il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni** sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. L'accordo intende tenere conto sia "dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici" a essi connessi, sia dell'importante contributo che essi arrecano all'economia delle aree di frontiera, considerando altresì che in entrambi i paesi l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza".

L'Accordo, che sostituisce quello del 1974, istituisce - a partire dalla sua entrata in vigore - **un regime di tassazione concorrente** che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, **i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento** di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. **Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione** relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

L'Accordo **definisce le cosiddette "aree di frontiera"** che, per quanto concerne l'Italia sono le regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nonché la Provincia autonoma di Bolzano, nonché una definizione di **"lavoratori frontalieri"**. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del predetto Accordo, l'espressione **«lavoratore frontaliere»** designa un residente di uno Stato contraente che:

- i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,
- ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
- iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera.

L'Accordo prevede inoltre alcune **disposizioni transitorie** relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali continuerà ad applicarsi il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. A titolo di **compensazione**, la Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera.

Dell'Accordo è parte integrante anche un **Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa**.

Il Protocollo è composto di 12 paragrafi e prevede – fra l'altro – la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi (paragrafo 1), la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri (paragrafo 4), nonché la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 6 sulla composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o applicazione dell'Accordo.

La **sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020** comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del **Protocollo modificativo**, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976. Composto di due articoli, **il Protocollo modificativo cambia il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale** per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

La **legge n. 83 del 2023** reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo e del Protocollo modificativo della Convenzione bilaterale.

Gli **articoli 1 e 2** della legge di ratifica ed esecuzione recano rispettivamente l'**autorizzazione alla ratifica** dell'Accordo e del Protocollo e il relativo **ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3** specifica che le disposizioni dell'Accordo **si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia** che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera e che quelli tra questi che rientrano nel **regime transitorio** di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili solo in Svizzera.

L'**articolo 4** prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro; tale **franchigia** si applica a tutti i lavoratori frontalieri anche se non lavorano in Svizzera. Attualmente l'importo della franchigia, come definito, da ultimo, dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190 del 2014, è pari a 7.500 euro.

L'**articolo 5** prevede la **deducibilità**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, **dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria** che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. Anche questa norma si applica a tutti i lavoratori frontalieri.

L'**articolo 6** stabilisce che, sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, **gli assegni familiari** corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa siano **esclusi dalla base imponibile IRPEF**.

L'**articolo 7** riguarda le modalità di **calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani**, prevedendo tra l'altro che in caso di disoccupazione la NASpI sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi (comma 1), a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera (comma 2).

L'**articolo 8**, in relazione ai **redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera**, prevede che – sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo – **l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF**, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, **siano ridotte del 20 per cento**.

Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.

L'**articolo 9**, con riferimento alla **ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese** in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal **regime transitorio** di cui all'articolo 9 dell'Accordo, prevede che tale compensazione sia **pari**, per ognuno dei tre cantoni, **al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte** sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento, fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033.

L'**articolo 10** dispone, tra l'altro, al comma 1, che nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, **ai comuni italiani di frontiera, spetti un contributo statale** idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, che corrispondono all'importo ottenuto per l'anno 2019 per i trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base al precedente Accordo del 3 ottobre 1974.

L'**articolo 11** prevede l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del **Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche**, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo, la cui dotazione annua è indicata nel comma 1 a partire dal 2025, è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

Il nuovo articolo 12, inserito durante l'esame alla Camera, contiene "disposizioni diverse": i primi due commi riguardano norme relative al **telelavoro**; nel terzo si dispone che, in considerazione del rafforzamento dei rapporti economici italo-svizzeri dovuto alla ratifica dell'Accordo in oggetto e delle disposizioni in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione,

si provvede all'**eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999** (la cosiddetta "*black list*" dei Paesi con particolari regimi fiscali agevolati) con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

Il **nuovo articolo 13** (ex articolo 12) dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un **tavolo interministeriale** con lo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Il **nuovo articolo 14** (ex articolo 13) provvede alla **copertura finanziaria** del provvedimento.

Il **nuovo articolo 15** (ex articolo 14) disciplina l'**entrata in vigore** della legge.

In termini di inquadramento, nella relazione tecnica il Governo rappresenta che, con la Dichiarazione di intenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera del 10 novembre 2023, è stata espressa la volontà di modificare e integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo, ratificato dall'Italia con legge n. 83 del 2023, con una nuova disposizione che consenta ai lavoratori frontalieri di potere svolgere fino al 25 per cento della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza perdere lo status di lavoratore frontaliere. La citata Dichiarazione di intenti ha previsto che la modifica e l'integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo avvenga mediante un [Protocollo di modifica dell'Accordo](#), che è stato successivamente firmato a Roma e a Berna, rispettivamente, il 30 maggio e il 6 giugno 2024, con previsione che le disposizioni del Protocollo di modifica dell'Accordo trovino applicazione dalla data di prima applicazione dell'Accordo (1° gennaio 2024).

Sotto il profilo bilaterale, in attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo frontalieri del 2020, Italia e Svizzera hanno concordato di attuare le modalità relative al telelavoro con l'accordo amichevole transitorio del 28 novembre 2023 in cui è stato indicato che, per quanto riguarda l'Italia, l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al richiamato Protocollo di modifica prima della ratifica ed entrata in vigore di quest'ultimo **richiederà in ogni caso l'adozione di una norma di rango legislativo**.

Il **comma 2 chiarisce, in via interpretativa**, le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al [D.P.R. n. 917 del 1986](#).

Come chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, i redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell'arco di dodici mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del [decreto-legge n. 317 del 1987](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398 del 1987.

Per l'anno 2024 dette retribuzioni convenzionali sono state definite con il [decreto](#) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 marzo 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 marzo 2024, n. 66.

Il comma 2 stabilisce che il predetto comma 8-*bis* si interpreta nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni **ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana**.

Il **comma 3** stabilisce che, a seguito dell'istituzione di apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della [legge n. 83 del 2023](#), una **quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani** di frontiera indicati nell'allegato 1 al [decreto-legge n. 113 del 2024](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

La quota del contributo statale di cui al primo periodo è **calcolata sulla base di criteri** da individuare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023.

Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, il citato Accordo, nell'individuare, all'articolo 2, lettera b), i lavoratori frontalieri, prevede, tra i requisiti, al punto i., l'essere fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente, rinviando ad atti delle autorità competenti degli Stati contraenti (il Ministero dell'economia e delle finanze per l'Italia e il capo del Dipartimento federale delle finanze per la Svizzera),

con procedura di amichevole composizione, le necessarie previsioni applicative.

Con [procedura di amichevole composizione del 22 dicembre 2023](#) (i relativi atti sono rinvenibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze), le suddette autorità hanno provveduto all'individuazione di tali comuni, elencati, quelli della Confederazione svizzera, nel relativo allegato A, e quelli italiani, nel relativo allegato B.

L'articolo 10 della menzionata legge di ratifica dell'Accordo (legge n. 83 del 2023), all'articolo 10, ha previsto un contributo statale a favore dei comuni italiani frontalieri, come individuati ai sensi delle suddette disposizioni, sia in via transitoria (cfr. comma 1), sia successivamente al termine del periodo transitorio (cfr. comma 2), prevedendo, per dette finalità, l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. comma 3) e demandando ad un decreto del relativo Ministro le necessarie disposizioni attuative (cfr. comma 5).

Considerato che:

- i. il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva alcun elenco dei comuni frontalieri,
- ii. la Svizzera ha applicato le relative disposizioni sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e
- iii. l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni, il comma 3 prevede che una quota del contributo statale di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023 compete anche ai comuni italiani di frontiera, dettagliati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, compresi nell'allegato B della richiamata procedura amichevole 22 dicembre 2023 (ovvero il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera) che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974. A tali comuni, in quanto non presenti negli elenchi precedentemente predisposti dai citati cantoni, non sono mai state attribuite somme a titolo di compensazione finanziaria (ristorni). Inoltre, il comma 3, prevede che la quota del contributo di cui al comma 1 sia determinata sulla base dei criteri individuati dal richiamato decreto attuativo di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023 e che nessuna contribuzione è dovuta per le annualità antecedenti a quella di istituzione del citato fondo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.

Articolo 18, comma 2
(Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

L'**articolo 18, comma 2**, dispone in merito alle risorse da destinare per l'incremento del finanziamento dei **trattamenti economici accessori** di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle **Forze di polizia** e delle **Forze armate**, stabilito nella misura di **55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025**.

La relazione tecnica sull'**articolo 18, comma 2**, non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute, in quanto il finanziamento è disposto a valere sulle risorse stanziato dal precedente comma 1 per complessivi 112,1 milioni di euro.

L'**articolo 18, comma 2**, interviene in materia di finanziamento dei trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tale intervento costituisce l'attuazione in favore del personale citato di quanto disposto al comma 1 dello stesso articolo 18.

Il comma 1 prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (così come individuate all'[articolo 1](#), comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹) possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021. Tale percentuale è da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'incremento

¹ Ai sensi del quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). Lo stesso comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) prevede che le disposizioni di tale decreto si applichino anche al CONI fino alla revisione organica della disciplina di settore.

percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 112,1 milioni di euro annui è pari a 0,22%. Nella relazione tecnica viene altresì precisato che tale calcolo è effettuato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021, desunte dal conto annuale 2021.

Quanto fin qui esposto viene realizzato mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di importo pari a 112,1 milioni di euro.

Si ricorda che, per effetto del comma 2 dell'[articolo 23](#) del decreto legislativo n. 75/2017, il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche è pari al corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Secondo quanto disposto al comma 2 dell'[articolo 3](#) del decreto-legge n. 80/2021, tale limite relativo al trattamento accessorio può essere superato, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità. Il comma 1 dell'articolo 18 del presente provvedimento attua questo superamento attraverso l'incremento già richiamato.

Per approfondimenti in merito al comma 1 dell'articolo 18 si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Il comma 2 dell'articolo 18 oggetto del presente commento prevede l'applicazione del meccanismo appena richiamato al personale non dirigente delle **Forze di polizia** e delle **Forze armate**. In particolare, è previsto che una somma pari a 55,3 milioni di euro del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei **trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa** del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Come riportato nella relazione tecnica, la norma individua la quota parte dell'importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate.

Nello specifico, la somma di **55,3 milioni di euro** è così ripartita:

- **16,67** milioni di euro per le **Forze armate**;
- **12,34** milioni di euro per la **Polizia di Stato**;
- **13,91** milioni di euro per l'**Arma dei carabinieri**;
- **7,82** milioni di euro per la **Guardia di finanza**;
- **4,56** milioni di euro per il **corpo della Polizia penitenziaria**.

Articolo 22 *(Indennità di servizio zone disagiate)*

L'**articolo 22** reca disposizioni in materia di **personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero**, per quanto riguarda i **rimborsi delle spese di viaggio per congedi (comma 1, lett. a) e per trasferimento (comma 1, lett. b))**.

Secondo la relazione tecnica, l'articolo in esame **non prevede maggiori oneri** a carico dello Stato, in quanto interviene unicamente sulle modalità di corresponsione del beneficio economico.

Si sottolinea in premessa che, con l'articolo in esame, il disegno di legge di bilancio **interviene su una fonte di grado secondario**, cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri).

La **lettera a)**, sostituendo integralmente l'art.181 del d.P.R. 18/1967, prevede che il rimborso spettante al personale in servizio all'estero **per i viaggi di congedo sia erogato non più in relazione ai viaggi effettuati, ma in misura forfettaria**. Tale beneficio è corrisposto come **maggiorazione dell'indennità di servizio** all'estero, commisurata all'indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console.

La maggiorazione spetta una volta l'anno al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di chilometri 3.500 da Roma. In tale ambito, per il personale nelle suddette sedi diverse da quelle particolarmente disagiate, il contributo forfettario è **ridotto di un terzo**. Nel caso di **sedi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima** (art.144, co.1 secondo periodo del citato d.P.R. 18/1967) il beneficio spetta due volte l'anno, per una permanenza nella sede estera di almeno 93 giorni (cioè la metà di 185) nell'anno solare.

La percentuale della maggiorazione è definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore all'economica. Il beneficio è riconosciuto al personale con qualifica pari o superiore a consigliere d'ambasciata, per sedi situate in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore.

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame rappresenta una **misura “di semplificazione ed efficientamento”** del sistema di rimborso. La relazione sottolinea anche che la misura della maggiorazione viene determinata sulla **base dei prezzi dei voli rilevati** con l’ausilio della **società di ricerca cui è già affidato il servizio di rilevazione del costo della vita all’estero, in modo da essere “meno soggetta alle oscillazioni di prezzo** che possono verificarsi per i biglietti acquistati direttamente dai dipendenti”.

La maggiorazione è riconosciuta per ciascuno dei **familiari a carico del dipendente** per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Per il coniuge, o per la parte di unione civile, spetta nella medesima misura del titolare, mentre per i figli spetta in misura corrispondente alla classe economica.

Le maggiorazioni sono sottoposte al **parere della Commissione permanente di finanziamento** per l’esame del trattamento economico del personale in servizio all’estero di cui all’articolo 172 del medesimo d.P.R. 18/ 1967, al fine di verificare la compatibilità finanziaria rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio.

La norma vigente prevede un rimborso parziale delle spese di viaggio effettuate, **con una frequenza che va dai 6 ai 18 mesi**, a seconda della condizione di disagio della sede, e dopo un certo periodo di permanenza nella sede.

Considerato che la norma in esame introduce una indennità omnicomprensiva e forfettaria, non sono più riprodotte le previsioni vigenti, secondo cui:

- le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente (art. 181, co.4, d.P.R.18/1967);
- per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, le spese di viaggio tra la sede estera e la sede di studio, in luogo delle spese di viaggio tra la sede di servizio e la destinazione in Italia (art.181, co. 5).

La lettera **b)** prevede che, per quanto riguarda in questo caso i **viaggi di trasferimento, ai capi delle rappresentanze diplomatiche** spetti il pagamento delle spese di viaggio in **classe superiore a quella economica anche nel caso di viaggi di durata inferiore alle 5 ore**. Per il resto del personale rimane il vincolo della durata del viaggio superiore alle 5 ore (fissata dall’ articolo 193 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967). Per i capi delle rappresentanze diplomatiche il beneficio spetta all’**intero nucleo familiare**. Gli oneri economici della previsione ammontano, secondo la relazione tecnica, a euro 12.952,50, per ciascuna delle 39 sedi diplomatiche interessate.

Articolo 27

(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero)

L'articolo 27 esclude per i soggetti residenti all'estero il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS². L'esclusione per i soggetti summenzionati è operata in via eccezionale (fermo restando l'effetto dell'esclusione, relativa all'anno 2025, anche sui ratei di trattamento corrisposti negli anni successivi al 2025). Viene in ogni caso fatta salva l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo, come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica la **minore spesa pensionistica** derivante dal presente articolo 27 in un importo pari (al netto degli effetti fiscali) a **8,6 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2025-2028**; negli anni successivi, l'effetto previsto di minore spesa si riduce progressivamente, in ragione della previsione di una riduzione progressiva del numero di soggetti interessati (per l'anno 2034, che è l'ultimo preso in considerazione nelle stime, l'importo della minore spesa, sempre al netto degli effetti fiscali, è quantificato in 7,8 milioni).

Il **presente articolo** stabilisce, per la fattispecie summenzionata e nei termini summenzionati, un'esclusione transitoria dalla disciplina generale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici – ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale –³ si basano sulla variazione dell'indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento⁴. Più in particolare, la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno

² Riguardo al trattamento minimo, cfr. *infra*, anche in nota.

³ L'istituto della perequazione automatica non concerne i trattamenti delle forme gestite dagli enti previdenziali di diritto privato; per tali trattamenti, la perequazione si applica in base alla disciplina della singola gestione.

⁴ Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare

successivo concerne sia l'incremento riconosciuto in base alla variazione dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente e provvisoriamente accertata con decreto ministeriale entro il 20 novembre di quest'ultimo anno⁵ sia l'eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore – definitivamente accertato con il suddetto decreto – della variazione dell'indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo⁶. Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Sempre in base alla disciplina generale, la perequazione è riconosciuta: nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo (sempre lordo) dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS⁷; nelle misure del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo e del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo⁸. Si ricorda che, nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.

Riguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia di perequazione automatica, si ricorda che la [sentenza](#) della Corte costituzionale n. 234 del 22 ottobre 2020-9 novembre 2020, facendo riferimento anche a precedenti sentenze della stessa Corte, ha rilevato che il carattere parziale, per alcuni trattamenti pensionistici, della rivalutazione al costo della vita non costituisce, di per sé, una violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (principio di cui all'articolo 38, secondo comma, della [Costituzione](#)) e che, nella valutazione del rispetto o meno (da parte di normative che presentino il suddetto effetto) di

complessivo (articolo 34, comma 1, della [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione.

⁵ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'articolo 24, comma 5, della [L. 28 febbraio 1986, n. 41](#)).

⁶ La decorrenza sia degli incrementi a titolo di perequazione sia dei relativi conguagli dal 1° gennaio (dell'anno successivo a quello rispettivamente di riferimento) è stata introdotta dall'articolo 14 della [L. 23 dicembre 1994, n. 724](#).

⁷ Al fine in oggetto, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.

⁸ Tali aliquote a regime sono poste dall'articolo 1, comma 478, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e hanno trovato applicazione (per la prima volta) per la perequazione riconosciuta dal 1° gennaio 2022. Riguardo ai criteri di calcolo per la perequazione per gli anni 2020 e 2021, cfr. il comma 477 dello stesso articolo 1 della L. n. 160. Per la perequazione relativa al 2023, cfr. l'articolo 1, comma 309, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#), e successive modificazioni. Per la perequazione relativa al 2024, cfr. l'articolo 1, comma 135, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#).

tale principio, sono fondamentali "la considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo" nonché la sussistenza di una "motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative".

Articolo 90
*(Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure
2025/2027)*

L'articolo 90 proroga fino al 2027 l'impiego di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate nell'operazione "Strade sicure", per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Sempre fino al 2027 è anche prorogato l'impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (operazione "Stazioni sicure").

L'articolo 90 prevede interventi pari a un importo, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di euro 238.882.384.

Il comma 1 stabilisce, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi previsti dall'operazione Strade sicure, prorogando l'impiego nell'operazione di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate. Il personale è impiegato nell'operazione limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili (sono quindi esclusi altri compiti svolti in passato da tale contingente, come la perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di polizia).

Ai sensi del decreto legge n.92 del 2008 (richiamato nella disposizione in esame) il personale militare personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze

armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri

Il **comma 2** autorizza la **spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027**, con specifica destinazione di euro 193.502.811 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale (ai sensi, rispettivamente, del commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, richiamato nella disposizione in esame).

Il **comma 3** incrementa di **ulteriori 800 unità di personale** il contingente di Forze armate di cui al comma 1, al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le **principali infrastrutture ferroviarie del Paese** (operazione "Stazioni sicure"). Tale personale ha **lo stesso status e le stesse funzioni** esposte in riferimento al comma 1.

Il **comma 4** autorizza, per il **personale di cui al comma precedente**, la **spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027** con specifica destinazione di euro 37.970.985 per il personale delle Forze armate e per il funzionamento, e di euro 2.518.500 per il personale delle Forze di polizia.

Il **comma 5** chiarisce che le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in **deroga ai limiti orari individuali** previsti dalla normativa vigente.

• **L'operazione "Strade sicure".**

"Strade sicure", avviata nell'agosto del 2008, rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di **contrasto alla criminalità e al terrorismo** in numerose città italiane. L'operazione è svolta in **massima parte dall'Esercito**, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso degli anni, l'operazione ha visto ampliare i propri compiti, anche a seguito di provvedimenti adottati per far fronte a **specifici eventi** (EXPO 2015, Giubileo straordinario della Misericordia, vertici G7 e

G-20, ecc.) o per fronteggiare esigenze di alcune **specifiche aree del territorio nazionale**, ad esempio nella cosiddetta “terra dei fuochi” A seguito dell'insorgere dell'**emergenza COVID-19** i militari impegnati nell'operazione - come noto – sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus.

Articolo 91 **(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)**

L'**articolo** in esame rifinanzia la partecipazione italiana al **NATO Innovation Fund**, un fondo di *venture capital*, il primo istituito da un'organizzazione internazionale, che ha lo scopo di **sostenere start-up innovative** che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al **mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza**.

L'**articolo 91** prevede un intervento per un importo pari a **7.726.500** euro per **ciascuno degli anni dal 2025 al 2027**.

L'Italia ha già contribuito al fondo, nel 2023, con 8 milioni di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023) e nel 2024 con 1 milione di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2024). La stessa legge di bilancio per il 2023 (n.197/2022, art.1, co. 274) stabilisce che le **linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana** al fondo siano stabilite da un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Tale decreto, approvato il 27 giugno 2023, individua il **Ministro della difesa come "soggetto investitore"**, responsabile del trasferimento della quota italiana (art.2). Il Ministro della difesa nomina, previa intesa con gli altri ministri competenti, il soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, che è scelto fra dipendenti della Pubblica Amministrazione di adeguata professionalità (art.3). Il decreto istituisce il **comitato tecnico nazionale**, presieduto dal rappresentante italiano e composto dal rappresentante permanente nel consiglio di amministrazione di DIANA (*su cui si veda* infra) e da un rappresentante ciascuno degli altri ministri competenti. Alle riunioni del comitato, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, possono essere invitati anche rappresentanti del ministero dell'Università, di Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti pubblici o privati che operano nel settore finanziario e della ricerca. Il comitato definisce le linee di indirizzo per la partecipazione italiana al fondo; formula proposte e concerta la posizione nazionale; svolge attività di supporto e assistenza in favore del rappresentante italiano nel comitato consultivo dei Paesi investitori (art.4). Il Ministero della difesa può affidare il servizio di supporto sugli aspetti legali e finanziari connessi alla gestione e monitoraggio a un operatore privato, per un compenso che non può

comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale (art.5).

Nel Board of Directors del fondo, presieduto da Klaus Hommels, fondatore e presidente della società di *venture capital Lakestar* è presenta anche **Roberto Cingolani**, già Ministro della Transizione Ecologica e attuale amministratore delegato di Leonardo.

Il fondo si inserisce in un più ampio sforzo che l'Alleanza e i suoi Stati membri hanno avviato negli ultimi anni con lo scopo di mantenere la propria superiorità tecnologica, rispetto a competitori internazionali sempre più agguerriti, a cominciare dalla Cina. NIF si collega in particolare al programma NATO denominato **DIANA (*Defense innovation accelerator for the North Atlantic*)**, istituito nel 2021 e operativo dalla metà di quest'anno, per sostenere le società più innovative in settori tecnologici critici (tra cui robotica, biotecnologie, cybersicurezza e tecnologie spaziali). L'Italia partecipa a DIANA con l'acceleratore di imprese *Takeoff*, avviato da Cassa depositi e prestiti a Torino. Per la valutazione tecnica dei progetti, il nostro Paese contribuisce anche con il Centro di Supporto e sperimentazione navale (CSSN) della Marina militare a La Spezia e con il Centro italiano di ricerche aereospaziali (CIRA) di Capua.

Articolo 110, comma 3 ***(Riduzione di oneri per le forze armate)***

L'**articolo 110, al comma 3**, dispone un incremento della percentuale di riduzione degli oneri, a partire dal 2025, per il personale delle forze armate.

L'**articolo 110, comma 3**, comporta, secondo la relazione tecnica, un effetto di **risparmio**, dal 2025, pari a **24.463.092 euro**.

Il comma in esame interviene sull'articolo 584, comma 3-*bis*, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), disponendo una maggiore riduzione degli oneri (correlati alla riduzione organica), a partire dal 2025, rispetto a quanto già previsto da tale disposizione.

Più precisamente, tale comma, nella formulazione vigente, dispone la riduzione di 62,3 milioni per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016 degli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del Codice dell'ordinamento militare e riguardanti:

- la graduale riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto (art 582).

Tale importo ammonta a regime, dal 2020, a 511.131.247,19.

- la consistenza dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinata con decreto del Ministro della difesa (art. 583).

Tali importi sono stabiliti secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582; per l'ultimo anno indicato dalla norma, il 2021, l'importo è pari a 153.827.384,36.

Il medesimo comma 3-*bis* prevede inoltre una riduzione pari a 4.000.000 di euro, a decorrere dal 2018, per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 585).

Ciò premesso, con la disposizione in esame si interviene sull'illustrato comma 3-*bis* disponendo ulteriori riduzioni. In particolare:

- la lettera *a*), dispone che la **riduzione** illustrata sia, a partire dal 2025, pari al **15,58** per cento, anziché pari al 12 per cento;
- la lettera *b*) invece prevede che la **riduzione** degli oneri delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto aumenti, dal 2025, da 4.000.000 a **4.657.573**.

Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 110, comma 3
Art. 584, comma 3- <i>bis</i>	Art. 584, comma 3- <i>bis</i>
<p>3-<i>bis</i>. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018.</p>	<p>3-<i>bis</i>. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015, del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 dall'anno 2018 all'anno 2024 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2025.</p>

Articolo 119

(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

L'**articolo 119** riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del **concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica** indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti. Si fissano inoltre gli **obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027** per le amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede la possibilità di modificare con D.M. del Ministro dell'Economia e delle finanze la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento degli importi definiti.

L'**articolo 119, comma 1**, tramite il rinvio all'allegato III, prevede una **riduzione di spesa**, in termini di **risparmi** delle amministrazioni centrali, pari a **2.640.265.000 euro per il 2025, 2.600.000.000 euro per il 2026 e 2.535.759.000 euro a decorrere dal 2027**.

Il **comma 1** dispone una **riduzione** per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall'anno 2027 **delle dotazioni di competenza e di cassa** relative alle missioni e ai programmi di spesa **degli stati di previsione dei Ministeri**, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Tali obiettivi programmatici sono espressi nella Tavola II.2.4 di pag. 74 di detto [Piano](#). In particolare, essa riporta gli obiettivi di saldo primario strutturale per il periodo 2025-2029, a cui viene fatta corrispondere la traiettoria di spesa netta primaria finanziata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del [regolamento \(UE\) 1263/2024](#) (cd. "braccio preventivo"); inoltre, la Tavola riporta anche il livello di indebitamento netto programmatico. Si rileva che non sono invece presenti informazioni programmatiche sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziarie, e che le citate informazioni sull'**indebitamento netto**, sul **saldo primario strutturale** e sugli **obiettivi di spesa netta** sono espressi **in percentuale al PIL** e non in valori assoluti. Le informazioni sul saldo netto da finanziare e sul livello massimo di ricorso al mercato per gli anni 2025, 2026 e 2027, in valori assoluti, sono poi state espresse nell'Allegato I al presente disegno di legge di bilancio 2025-2027 (C. 2112, [Tomo II](#), pag. 199).

Il comma 1 dettaglia dunque le riduzioni previste, per Ministero, Missione e Programma, tramite rimando all'allegato III annesso al disegno di legge in esame (C. 2112, [Tomo II](#), pag. 201 e ss.). Il taglio complessivo ammonta a **2,6 miliardi di euro per il 2025**, a **2,6 miliardi** di euro per il **2026** e a **2,5 miliardi** a decorrere **dal 2027**.

Di seguito si riporta una tabella con le riduzioni complessive delle dotazioni di spesa per Ministero.

**Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025-2027 (allegato III)**

(migliaia di euro)

MINISTERO	2025	2026	dal 2027
Economia e finanze	782.172	743.851	666.978
Imprese e <i>made in Italy</i>	366.090	375.977	388.583
Lavoro e politiche sociali	34.579	34.224	34.234
Giustizia	85.110	107.387	110.272
Esteri	69.386	70.479	60.681
Istruzione e merito	41.038	39.447	40.584
Interno	217.865	178.028	213.097
Ambiente	125.192	165.242	211.660
Infrastrutture e trasporti	293.693	294.476	236.593
Università e ricerca	246.922	238.590	216.275
Difesa	56.978	55.094	52.725
Agricoltura	63.106	32.327	29.720
Cultura	147.630	178.111	204.089
Salute	41.111	40.758	29.886
Turismo	69.394	46.435	40.383
TOTALE	2.640.265	2.600.427	2.535.759

Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, [Tomo II](#), Allegato III, p. 201 ss. NOTA: eventuali imprecisioni sono dovute all'arrotondamento al migliaio di euro.

Si prevede, inoltre, che le predette riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riporta il prospetto degli effetti finanziari sui **saldi di finanza pubblica** derivanti dall'articolo 119, comma 1, i quali ammontano, in termini di minore spesa corrente e minore spesa in conto capitale, alle cifre esposte nella tabella che segue.

dati in milioni di euro

ART. 119, COMMA 1	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO/INDEBITAMENTO NETTO		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Riduzione spesa Ministeri - Parte corrente	-697,2	-689,7	-639,4	-697,2	-698,7	-639,4
Riduzione spesa Ministeri - Conto capitale	-1.943,1	-1.910,7	-1.896,3	-1.258,9	-1.873,4	-1.698,5

L'**allegato III** evidenzia, inoltre, che una **parte consistente degli obiettivi di riduzione di spesa** è costituita da **riduzioni di dotazioni dei Ministeri predeterminate per legge**, secondo le cifre complessive indicate nella tabella che segue.

dati in milioni di euro

ART. 119, COMMA 1	2025		2026		2027	
	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>
TOTALE	2.640.265	1.891.052	2.600.427	1.895.340	2.535.759	1.884.173

L'**allegato III**, peraltro, nell'articolare le suddette riduzioni per ciascuno dei Ministeri, **ripartisce le riduzioni** medesime a livello di **Missioni e Programmi, non specificando**, tuttavia, quali siano le **leggi di spesa e i capitoli di bilancio interessati** dalle predette **riduzioni**.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla riduzione delle dotazioni delle spese dei Ministeri dall'articolo 119, comma 1.

Si ricorda che una **riduzione delle dotazioni di missioni e programmi** di spesa del bilancio dello Stato è stata effettuata anche dal **decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155**, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 10, comma 1, lettera *i*)) per un importo complessivo di **1.441,9 milioni di euro per l'anno 2024**, con riferimento a missioni e programmi, di competenza e di cassa, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della difesa, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, indicati nell'Allegato 2 al citato decreto-legge.

Il **comma 2** definisce per le amministrazioni centrali dello Stato gli **obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027** nell'importo complessivo di **300 milioni** di euro per l'anno **2025**, **500 milioni** di euro per l'anno **2026** e **700 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2027 in termini di indebitamento netto**. Tali obiettivi sono funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR (c.d. riforma della *spending review*). I suddetti obiettivi sono individuati **nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dal disegno di legge in esame**, incluse le disposizioni di cui all'articolo 110 in materia di personale pubblico. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato IV del disegno di legge, i cui importi sono riportati di seguito.

**Obiettivi di risparmio di spesa dei Ministeri (*spending review*)
Triennio 2025-2027 (allegato IV)**

(migliaia di euro)

MINISTERO	2025	2026	dal 2027
Economia e finanze	98,2	147,3	168,5
<i>di cui Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	<i>32,4</i>	<i>43,6</i>	<i>53,4</i>
Imprese e <i>made in Italy</i>	53,2	76,7	113,0
Lavoro e politiche sociali	5,3	6,7	10,2
Giustizia	5,9	19,6	32,3
Esteri	9,5	13,9	18,7
Istruzione e merito	5,2	7,8	12,2
Interno	22,1	41,8	62,3
Ambiente	11,1	23,7	40,6
Infrastrutture e trasporti	22,9	50,4	80,4
Università e ricerca	34,7	49,0	63,3
Difesa	6,1	13,1	16,6
Agricoltura	7,1	8,2	9,3
Cultura	10,0	23,6	51,2
Salute	6,2	7,9	8,9
Turismo	2,4	10,2	12,4
TOTALE	300,0	500,0	700,0

Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, [Tomo II](#), Allegato IV, p. 218 ss. NOTA: gli importi sono in termini di indebitamento netto. Si segnala che la somma dei totali ammonta rispettivamente a 299,9 milioni, 499,9 milioni e 699,9 milioni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 22-*bis* della legge di contabilità, gli obiettivi di risparmio fissati per le amministrazioni centrali, in termini di indebitamento netto, dovrebbero essere fissati nei documenti di programmazione (DEF) rinviando ad un successivo D.P.C.M. la ripartizione degli stessi obiettivi per i singoli Ministeri.

Dalla formulazione letterale del comma 2 non risulta chiaro se gli obiettivi di risparmio di spesa disposti dalla presente legge per i singoli Ministeri siano già acquisiti a bilancio per effetto delle disposizioni della presente legge che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti, posto che il Prospetto degli effetti finanziari non riporta, con riferimento al comma 2, alcun effetto finanziario. In particolare, andrebbe chiarito se le riduzioni di stanziamenti dei Ministeri siano state conseguite solo attraverso le disposizioni della prima Sezione o anche mediante i definanziamenti effettuati in seconda Sezione.

• **La riforma della spending review nel PNRR**

La riforma intende rafforzare il processo di revisione e valutazione della spesa (*spending review*) all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, come già previsto dalla legislazione nazionale (articolo 22-bis della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)). In questo ambito si prevede il rafforzamento delle strutture esistenti e la costituzione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze. L'obiettivo è di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di implementare il "bilancio di genere" e potenziare ulteriormente il *green budgeting*, così da poter avere un più ampio e significativo insieme informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.

In attuazione del primo traguardo (M1C1-100) della Riforma è stato istituito, presso la Ragioneria generale dello Stato, il **Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa**. A tale Comitato sono attribuite funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione della spesa e di supporto alla definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero ([decreto-legge 6 novembre 2021](#), n. 152, articolo 9, commi 8 e 9). Il Comitato ha prodotto il 16 novembre 2023 un [documento](#) recante "Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa" che riporta il quadro normativo e istituzionale, nonché la procedura, il contenuto, e i metodi di valutazione dei progetti di analisi e valutazione della spesa da parte dei Ministeri. Essi devono redigere un Piano triennale che contenga proposte di riforma e riallocazione delle risorse in tempo utile per la predisposizione del disegno di legge di bilancio.

Il **DEF 2022** ha stabilito che le amministrazioni centrali dovranno assicurare i seguenti risparmi di spesa per il triennio 2023-2025: 800 milioni per il 2023; 1.200 milioni per il 2024; 1.500 milioni per il 2025. La ripartizione tra i Ministeri e le aree di intervento sono state definite con il [D.P.C.M. 4 novembre 2022](#) su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 22-bis della citata [legge 31](#)

[dicembre 2009, n. 196](#). In tal modo è stato raggiunto il secondo traguardo che richiedeva la definizione degli obiettivi di risparmio per la spending review relativi agli anni 2023-2025 (M1C1-104). La **legge di bilancio per il 2023** ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)) ha realizzato gli obiettivi di *spending review* determinando minori spese per il bilancio dello Stato, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi 883,1 milioni di euro nel 2023, 1.319,0 milioni nel 2024, 1.480,4 milioni dal 2025, in gran parte mediante riduzioni degli stanziamenti di leggi di spesa operati in Sezione II.

Il **DEF 2023** ha stabilito un ulteriore obiettivo di risparmio che le amministrazioni centrali devono conseguire in termini di indebitamento netto pari a: 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Con il [D.P.C.M. 7 agosto 2023](#) gli obiettivi di risparmio indicati dal DEF 2023 in termini di indebitamento netto sono stati ripartiti tra i Ministeri. Tali riduzioni di spesa si aggiungono a quanto già previsto con la legge di bilancio 2023, portando la riduzione complessiva a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026. Nella **NADEF 2023** il Governo ha preannunciato ulteriori misure di riduzioni della spesa nella manovra per il 2024, rispetto a quelle già previste dal DEF 2023 e attuate dal D.P.C.M. 7 agosto 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell'UE in materia di *spending review*. La **legge di bilancio per il 2024** (art. 1, commi 523-526, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)) ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026.

In attuazione del traguardo previsto entro il 31 dicembre 2022 (M1C1-102) la Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la [relazione](#) "La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell'efficacia delle prassi di alcuni ministeri e linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa". La RGS ha inoltre adottato alla fine del 2022 le "[Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato](#)".

In attuazione dell'obiettivo in scadenza a fine 2023 (M1C1-110), l'**art. 51-bis** del [decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#) ha disposto la presentazione nel disegno di legge di bilancio, a decorrere dal bilancio per il 2024, di allegati nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso al Parlamento il 30 novembre 2023 il [documento](#) concernente **le spese del bilancio secondo la prospettiva di genere** e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il [documento](#) **le spese ambientali del bilancio dello Stato** e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, allegati al disegno di

legge di bilancio 2024 ([A.S. 926](#)) in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51-*bis*.

I **successivi traguardi della riforma** riguardano l'adozione delle Relazioni annuali da parte del MEF che certifichino il **completamento del processo e il conseguimento degli obiettivi di *spending review* per gli anni dal 2023 al 2025** (M1C1-111, 115 e **122**).

Il **comma 3** stabilisce la **facoltà di modificare sia la ripartizione** degli obiettivi di risparmio tra Ministeri come indicati al comma 2, relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, **sia le misure** che consentono il raggiungimento di tali obiettivi. La norma specifica, tuttavia, che tale modifica debba **consentire in ogni caso il raggiungimento degli importi** di risparmio indicati dal comma 2, e che in caso di modifica delle misure dedicate al perseguimento di tali intenti, queste debbano essere **conformi** a quanto indicato dal **traguardo M1C1-122**.

La norma dispone che tale facoltà di modifica debba attuarsi tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.


Il **comma 4** dispone che il **Ministro** dell'economia e delle finanze possa, tramite appositi decreti ministeriali, **apportare le variazioni di bilancio necessarie** in attuazione dei **risparmi di spesa** stabiliti dal **comma 1**, e delle eventuali **modifiche di obiettivi e misure** attuate ai sensi del **comma 3**. La norma dispone altresì che tali decreti siano comunicati alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.

Il **comma 5** dispone infine che, ai fini di consentire il continuo controllo degli obiettivi di risparmio relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, di cui al comma 2, e delle eventuali modifiche di cui al comma 3, i Ministeri forniscano gli elementi necessari al monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, la norma assegna al Ministero dell'economia e delle finanze la **facoltà di richiedere eventuali integrazioni** ai Ministeri sia relativamente agli elementi trasmessi che in merito alla rendicontazione dei risparmi.

La norma dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il **monitoraggio** delle misure di cui ai commi 2 e 3 sulla base delle [linee guida](#) adottate dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini del conseguimento del traguardo M1C1-122 del PNRR. Tali linee guida sono state adottate ai sensi dell'articolo 22-*bis* della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), introdotto nel 2016 e recante l'istituzione di uno specifico ciclo annuale di definizione della revisione della spesa.

Le fasi essenziali di tale ciclo sono riassunte di seguito:

CICLO DI REVISIONE DELLA SPESA (art. 22-bis legge 196/2009)



Elaborazione grafica: Servizio Studi Camera dei deputati

Articolo 143 (Disposizioni diverse)

■ L'articolo 143 riporta norme aventi carattere gestionale.

In particolare, il **comma 1** - in relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati - autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad **istituire** gli occorrenti **capitoli** nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a **trasferire**, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2025, le disponibilità esistenti su **altri programmi** degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le **variazioni compensative di bilancio**, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni di bilancio** connesse con l'**attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato**.

Il **comma 5** autorizza la **conservazione in bilancio**, nel conto dei residui, delle risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, relative ai fondi destinati **all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia** nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale per l'utilizzo nell'esercizio successivo.

Inoltre il **comma 16** stabilisce che le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli **interventi** già di competenza della **soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico**, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

I **restanti commi dell'articolo 143** recano disposizioni che **autorizzano variazioni compensative** di bilancio **tra capitoli** ad opera del Ministro dell'economia e delle finanze o del Ragioniere generale dello Stato.

In particolare, si autorizza:

- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni compensative** di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «**cedolino unico**» (**comma 6**);
- il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione**, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2025, delle **somme rimborsate dalla Commissione europea** per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione per le politiche comunitarie (Fondo IGRUE), e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato (**comma 7**);
- il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle **somme versate all'entrata** del bilancio dalle istituzioni dell'Unione europea per il **rimborso delle spese di missione** presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione (**comma 8**);
- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni di bilancio** occorrenti per il **conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali** (**comma 9**);
- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni di bilancio** occorrenti per l'applicazione del D.Lgs. n. 56 del 2000, concernente disposizioni in materia di **federalismo fiscale** (**comma 10**);
- il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle **spese di gestione degli asili nido**, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al **benessere del personale** (**comma 11**);
- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni di bilancio compensative** occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 (**comma 12**);
- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni compensative**, in termini di

competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle **spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie** relative ad operazioni di mutui il cui onere di **ammortamento** è posto a **carico dello Stato (comma 13)**;

- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni di bilancio compensative** occorrenti in relazione alle **riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali**, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012 (**comma 14**);
- il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, per l'anno finanziario 2025, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella **gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa**, le somme, residuali al 31 dicembre 2024, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico (**comma 15**);
- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni di bilancio** occorrenti per la **riduzione degli stanziamenti** dei capitoli relativi alle spese correnti per l'**acquisto di beni e servizi** in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge n. 191 del 2009 (**comma 17**);
- al fine di corrispondere alle **eccezionali indifferibili esigenze di servizio**, il Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nell'apposito fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 385 del 1978, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2024 (**comma 18**);
- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni compensative**, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di **sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato (comma 19)**;
- in relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «**cedolino unico**», il Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, i fondi iscritti nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della

Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2024 (**comma 20**);

- in relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009, il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare** allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del **personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni (comma 21)**;
- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2025, le **variazioni compensative**, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le **spese per la manutenzione dei beni acquistati** nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di **polizia giudiziaria**, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno (**comma 22**);
- ai fini dell'attuazione del programma di interventi per il **miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione**, previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-*bis*, del D.Lgs. n. 102 del 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 23**);
- il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle **spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** nelle amministrazioni pubbliche (**comma 24**);
- il Ministro dell'economia e delle finanze a **ripartire**, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «**Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso**», per l'anno finanziario 2025. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello

stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo (**comma 25**);

- con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, le somme affluite all'entrata del bilancio per effetto di **donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche** dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati (**comma 26**);
- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra le **spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali** iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le **spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate** dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione (**comma 27**);
- il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione** ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei **programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale**, per l'anno finanziario 2025, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge n. 160 del 2019, 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (**comma 28**);
- al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, a **riassegnare**, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le **risorse** allo scopo destinate per ciascun **appalto di lavori, servizi o forniture** da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante (**comma 29**);
- il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio**, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, **in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno**. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa (**comma 30**).

LA SECONDA SEZIONE

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Tabella n. 6)

L'**articolo 130** del disegno di legge di bilancio autorizza al **comma 1** l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno finanziario **2025**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). Il **comma 2** autorizza il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Più in dettaglio, il **comma 2** autorizza il MAECI ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della [legge 6 febbraio 1985, n. 15](#), e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del MAECI, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2025, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Il MAECI, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del MEF su richiesta della competente Direzione generale del MAECI.

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del MAECI, spese finali, in termini di **competenza**, pari a

3.542,9 milioni di euro nel 2025, a 3.698 milioni di euro per il 2026 e 3.500,3 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del MAECI per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		PREVISIONI 2025-2027			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2025	DIFF. BIL 2025/ BIL 2024	BILANCIO INTEGRATO 2026	BILANCIO INTEGRATO 2027
Spese correnti	3.401,1	3.498,0	3.490,5	89,4	3.658,3	3.476,3
Spese in c/capitale	132,2	133,1	52,4	-79,8	39,6	24,1
SPESE FINALI	3.533,3	3.631,0	3.542,9	9,6	3.698	3.500,3
% sulle spese finali STATO	0,4%	0,4%	0,4%		0,4%	0,4%

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone **nel 2025 una continuità per il MAECI** (in termini assoluti pari a 9,6 milioni di euro; **+0,27%**).

Tale valore è determinato, da un lato, da un aumento di circa 89,4 milioni nelle spese correnti, dall'altro da una notevole riduzione delle spese in conto capitale, che passano dai precedenti 132,2 milioni, previsti nella Legge di bilancio 2024, agli attuali 52,4 milioni (-79,8 milioni; - 60,4%). Tale importo, inoltre, si riduce ulteriormente negli esercizi 2026 e 2027.

Gli stanziamenti di spesa del MAECI autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari allo **0,4%** della spesa finale **del bilancio statale**. Tale percentuale era la stessa anche nell'esercizio precedente.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2025

Per l'anno 2025, lo stato di previsione del MAECI (Tabella 6) espone, a **legislazione vigente (BLV)**, una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **3.610,3** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2025 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **decremento delle spese finali** di 67,4 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del MAECI - anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		2025				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	3.401,1	3.498,0	3.542,7	6,0	3.548,7	-58,2	3.490,5
Spese in c/capitale	132,2	133,1	67,6	-4,0	63,6	-11,1	52,4
SPESE FINALI	3.533,3	3.631,0	3.610,3	2,0	3.612,3	-69,4	3.542,9

Il **DDL di bilancio 2025 come integrato** degli **effetti** della **manovra**, **DDL di bilancio 2025 come integrato** degli **effetti** della **manovra**, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **3.542,9 milioni** per il **2025**.

In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte corrente, che rappresentano il 98,5% del totale delle spese finali.

Gli **effetti finanziari complessivi** ascrivibili alla **manovra di Sezione II** determinano un incremento **della spesa pari a circa 2 milioni di euro**, che è l'effetto combinato di un leggero aumento dal lato della spesa corrente (6 milioni) e riduzioni dal lato della spesa in conto capitale (-4 milioni).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano invece, nel complesso un **effetto negativo di circa 69,4 milioni** di euro, sia di parte corrente (-58,2 milioni) che in conto capitale (-11,1 milioni).

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2025

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2025** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il **ddl di bilancio** apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I** che di **Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b) della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MAECI									
	Missione/Programma	2024		2025					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.892,9	2.988,8	3.006,0		6,0	3.012,0	-45,7	2.966,3
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	7.193,1	8.373,1	9.822,6			9.822,6	-0,1-	9,7
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	941,0	942,1	861,8			861,8	-32,2	829,6
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	39,7	40,0	45,2			45,2	-0,3	45,0
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	691,0	769,3	924,0			924,0	-0,4	924,0
1.5	Integrazione europea (4.7)	35,3	37,8	31,7		6,0	37,7	-0,3	37,7
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	70,4	71,2	77,9			77,9	-0,9	77,8
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	124,5	131,0	105,0			105,0	-8,1	96,9
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	776,0	778,0	734,0			734,0	-0,8	733,2
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	21,6	23,2	24,0			24,0	-0,1	23,8
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi (4.17)	4,4	5,3	5,0			5,0	-0,1	5,0
1.13	Diplomazia pubblica e culturale (4.18)	181,6	181,7	187,3			187,3	-3,8	183,6
2	Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)	143,4	145,3	127,0		-4,0	123,0	-7,9	115,1
2.1	Indirizzo politico (32.2)	25,5	21,8	20,1			20,1	-0,2	20,1
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	117,9	123,4	106,9		-4,0	102,9	-7,9	95,0
4	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	497,0	497,0	477,3			477,3	-15,8	461,5
4.1	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	497,0	497,0	477,3			477,3	-15,8	461,5
	SPESE MINISTERO	3.533,3	3.631,0	3.610,3		2,0	3.612,3	-69,4	3.542,9

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del MAECI è allocata su **3 missioni e 14 programmi**. La gran parte della spesa è allocata sulla missione “**L'Italia in Europa e nel mondo**”, che rappresenta l'83,7% delle spese del Ministero.

Le variazioni che si registrano in tutte e tre le missioni del Ministero ascrivibili alla **Sezione I** sono dovute all'articolo 119, comma 1 (*Spending review* dei Ministeri), come descritte dall'Allegato III al ddl di bilancio.

Relativamente alla **Sezione II**, si registra un rifinanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 per interventi di **sostegno agli esuli dei territori della ex-Jugoslavia**, parzialmente compensato da un definanziamento di 4 milioni di euro per il 2025 (e 2 milioni per il 2026) relativo alla riduzione degli stanziamenti previsti per la digitalizzazione delle amministrazioni statali.

Gli effetti finanziari ascrivibili alla **Sezione I** (cfr. *supra*, Tabella) determinano una **riduzione** delle dotazioni di **69,4 milioni** di euro determinata, come si accennava, dalla *spending review* dei Ministeri, disposta per il triennio 2025 - 2027 dall'**articolo 119, comma 1 e All. III**, e ha inciso in particolare sui seguenti **programmi**:

- **Cooperazione allo sviluppo**, il quale subisce una **decurtazione** di **32,2 milioni** per l'anno **2025**, di 34,6 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- **Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari**, il quale subisce una **decurtazione** di **8,1 milioni** di euro per il 2025, 7,2 milioni per il 2026 e 7,3 per il 2027;
- **Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy**, il quale subisce una **riduzione** di circa **15,8 milioni** per il 2025, 15,9 milioni per il 2026 e 8,4 milioni per il 2027;
- **Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**, che si riduce di **7,9 milioni** per il 2025, 7,7 milioni per il 2026 e 5,3 milioni per il 2027.

Più in dettaglio, gli interventi operati dalla **Sezione II** sono riassunti nella tabella seguente:

<i>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>					
		2025	2026	2027	2028 ss
RIFINANZIAMENTI					
L n. 72 del 2001 art. 1 c. 3 "INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE ESULI ITALIANI IN ISTRIA, FIUME E DALMAZIA" (*) - (Cap-pg: 4547/1) - (Variazione Permanente)	LV	-	-	-	-
	Rif.	2,0	2,0	2,0	2,0
L n. 73 del 2001 art. 2 "INTERVENTI A FAVORE DELLA MINORANZA STRANIERA IN SLOVENIA E IN CROAZIA" (*) - (Cap-pg: 4544/1) - (Variazione Permanente)	LV	-	-	-	-
	Rif.	3,0	3,0	3,0	3,0
L n. 960 del 1982 art. 5 c. 1 "SPESE E CONTRIBUTI PER INTERVENTI CULTURALI A FAVORE DI MINORANZE ITALIANE DELLA EX JUGOSLAVIA" (*) - (Cap-pg: 4545/1) - (Variazione Permanente)	LV	0,1	0,1	0,1	0,1
	Rif.	1,0	1,0	1,0	1,0

<i>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>					
		2025	2026	2027	2028 ss
DEFINANZIAMENTI					
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/sexies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7240/5) - (Scad. Variazione 2026)	LV	17,5	15,5	-	-
	Def.	-4,0	-2,0	-	-

L'aiuto pubblico allo sviluppo

Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del MEF e del MAECI.

Con riferimento alla **cooperazione a dono**, attualmente il principale riferimento nel bilancio di previsione riguardante i finanziamenti è l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

Si ricorda che fino a tutto il 1994 gli stanziamenti della **cooperazione a dono** erano assegnati al cap. 4620/esteri, "*Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo*", che aveva **carattere di gestione fuori bilancio**. A partire dal bilancio 1995 il fondo venne riportato a regime ordinario e gli stanziamenti del Fondo furono ripartiti tra diversi capitoli esposti nella tabella C della legge finanziaria, tutti afferenti al programma 4.2, *Cooperazione allo sviluppo*, nel quale tuttavia erano frammisti a numerosi altri capitoli.

Con la piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo (legge n. 125 del 2014), anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento della nuova **Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)**.

I soli capitoli 2150 e 2153 restano operanti nello stato di previsione del MAECI – si tratta rispettivamente delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo (573 mila euro per il 2025), e delle spese per acquisti di beni e servizi (940 mila euro per il 2025).

Per quanto concerne l'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)**, per il 2025 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre capitoli dello stato di previsione del MAECI:

- **cap. 2021**, spese per il personale: **33,8 milioni** (33,8 milioni anche nel 2024);
- **cap. 2171**, spese di funzionamento: **6,8 milioni** (7,2 milioni nel 2024);
- **cap. 2185**, interventi di cooperazione int.le: **599,9 milioni** (600,8 milioni nel 2024).

Si ricorda altresì che, in applicazione del comma 1 dell'art. 14 della già richiamata legge n. 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, **in apposito allegato** (*v. infra*), “sono indicati **tutti gli stanziamenti**, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi **a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo**”.

Per quanto attiene alle attività di **cooperazione multilaterale**, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Il disegno di legge di bilancio integrato del MAECI registra, a carico dell'intero **programma n. 4.2 (Cooperazione allo sviluppo)** uno stanziamento di competenza di **861,8 milioni** di euro per il 2025 (in riduzione, rispetto alla legislazione vigente, di 32,2 milioni di euro in conseguenza dell'articolato di Sezione I (articolo 119, comma 1, relativo alla riduzione delle dotazioni finanziarie dei ministeri).

Un **esame analitico dell'allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo** consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese, in quanto nell'allegato sono riportati anche numerosi **capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI**, nonché capitoli riconducibili a **stati di previsione di altri Dicasteri**.

Per quanto comunque concerne lo **stato di previsione del MAECI**, dall'esame dell'allegato 28 si rileva che **gli stanziamenti complessivi per l'aiuto allo sviluppo ammontano per il 2025 a 1.086,9 milioni (1.197,5 milioni nel 2024)**.

Va segnalata anzitutto la presenza dei capitoli, in precedenza richiamati, relativi alle attività ed agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo.

Tra i **finanziamenti 2025** per gli interventi di cooperazione allo sviluppo si segnalano inoltre:

- **capitolo 2185** (somma da assegnare all'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale), con circa 600 milioni di euro nel 2025, **in diminuzione** rispetto alla legislazione vigente **di 31,6 milioni** per il 2025, in conseguenza dell'articolato di Sezione I (articolo 119, comma 1, relativo alla riduzione delle dotazioni finanziarie dei ministeri);
- **capitolo 2306**, che espone la somma di **113,9 milioni** di euro (225,5 milioni nel 2024) per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra

l'Unione europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro, oltre alla partecipazione italiana alle iniziative della UE nei confronti dei paesi inclusi nella Politica di Vicinato;

- **capitolo 3393**, che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, pari nel complesso a circa **366,2 milioni** (invariato rispetto al 2024);
- **capitolo 3109**, recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di **28,5 milioni** (invariato rispetto all'anno precedente).

Nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, che espone nel 2025 un totale riferito alla cooperazione allo sviluppo pari a **1.899,3 milioni** di euro (1.538 milioni nel 2024), si segnalano in particolare, nell'Allegato, sempre con riferimento al 2025, i seguenti capitoli:

- **capitolo 2351** recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo **1.246,7 milioni** di euro;
- **capitolo 2352**, Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, **705,6 milioni**;
- **capitolo 2353**, Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, **115,5 milioni**.

Nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, il cui totale nell'Allegato ammonta per il 2025 a **2.759,1 milioni** (2.759,1 milioni nel 2024), si segnalano i seguenti capitoli:

- **capp. 2751-2752**, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione UE), **2.528,1 mln.**;
- **capitolo 7175**, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, **392 mln**;
- **capitolo 7179**, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, **20 mln**;
- **capitolo 7182**, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, **92,2 mln**;
- **capitolo 1649**, oneri per la partecipazione all'IFFM (campagne vaccinali di massa), **27,5 mln**.

Si rammenta infine che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri: Imprese e *made in Italy* (**0,82 mln.**), Infrastrutture e trasporti (**89,9 mln.**), Salute (**14,5 mln.**), Università e ricerca (**18,4 mln.**), Ambiente e sicurezza energetica (**545,3 mln.**).

Il **totale degli interventi** esposti dall'allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo – stanziamenti di competenza 2025 – raggiunge pertanto a legislazione vigente la somma di **6.740 milioni** di euro (a fronte dei 6.500,7 milioni dell'anno precedente).

Gli interventi per gli italiani all'estero nello stato di previsione degli affari esteri per il 2025

Come sopra ricordato, **il programma n. 4.8** dello stato di previsione del MAECI è dedicato agli italiani nel mondo ed alle politiche migratorie: nel disegno di bilancio integrato **lo stanziamento per il 2025 ammonta a 77,8 mln. di euro** - pari al 2% delle spese totali del Ministero.

I principali capitoli del programma sono i seguenti:

- capitolo 3109, fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i paesi africani e con altri paesi di importanza prioritaria per i movimenti migratori (28,5 milioni nel 2025);
- capitolo 3108, contributi obbligatori ad organismi internazionali (15,1 milioni nel 2025);
- capitolo 3110, fondo di premialità per le politiche di rimpatrio (9,5 milioni nel 2025);
- capitolo 3104, contributo al centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino (7,85 milioni nel 2025).

4. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione Affari esteri

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Commissione Affari esteri e della Cooperazione internazionale presenti negli stati di previsione di altri ministeri si segnala, nello stato di previsione del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, il programma 5.8 (**Missioni internazionali**, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1). Il MEF trasferisce **una quota di tali fondi**, destinati alla **cooperazione allo sviluppo**, sia in termini di cassa che di competenza, con decreto autorizzativo, al Ministero. Per il 2025, su tale capitolo nel ddl di bilancio integrato sono appostati fondi pari a 1.345,0 milioni di euro, di cui 75 milioni disponibili a legislazione vigente, e 1.270 milioni derivanti da un rifinanziamento di Sezione II del disegno di legge di

bilancio in esame. A decorrere dal 2026 il fondo viene rifinanziato per 1.570 milioni annui.

<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>					
		2025	2026	2027	2028 ss
RIFINANZIAMENTI					
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali" (*) - (Cap-pg: 3006/1) - (Variazione Permanente)	LV	75	-	-	-
	Rif.	1.270,0	1.570,0	1.570,0	1.570,0

Si ricorda che **la legge 21 luglio 2016, n. 145**, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, **è stata recentemente riformata** (AC 2049 approvato in via definitiva il 22 ottobre 2024), al fine di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. La legge di riforma prevede tra l'altro una semplificazione delle modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, che avviene con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e senza l'obbligo di acquisire sugli schemi di tali decreti il previo parere parlamentare.

Per quanto concerne la procedura autorizzativa relativa al 2024, in virtù della situazione di crisi nel quadrante medio-orientale (in particolare nella Striscia di Gaza e nel Mar Rosso), le Camere hanno effettuato **due distinte deliberazioni**:

- una per l'autorizzazione delle nuove missioni (relativa al [Doc. XXV n. 2](#), che ha previsto l'**avvio di tre nuove missioni internazionali per il 2024**, autorizzate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2024),
- una, successiva, per la proroga delle missioni in corso (relativa al [Doc. XXVI, n. 2](#), che riguarda la **proroga per l'anno 2024**, autorizzata dalla Camera e dal Senato rispettivamente l'8 e il 14 maggio 2024).

Di conseguenza si sono resi necessari due distinti **DPCM di riparto**:

- il DPCM previsto dall'[A.G. 151](#) relativo all'**avvio di nuove missioni nel 2024**, sul quale le Commissioni parlamentari hanno espresso il parere e che attualmente è in fase di perfezionamento;
- lo schema di DPCM ([A.G. n. 191](#)), che riguarda la **prosecuzione nel 2024** delle missioni e di altre attività, come gli interventi di cooperazione, già avviate.

Si segnala che nel 2024, al MAECI, sono stati assegnati fondi per **circa 361,6 milioni di euro**.

Per approfondimenti sulla deliberazione e sull'iter parlamentare si rinvia al tema dell'attività parlamentare [Autorizzazione e proroga delle missioni internazionali nel 2024](#).

Ministero della Difesa *(Tabella n. 12)*

L'**articolo 136** contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Più in dettaglio, l'articolo 136 autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i **commi da 2 a 5**, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2025: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2025; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.

Il **comma 6**, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il **comma 7** rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il **comma 8** prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

Il **comma 9** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma stessa.

Il **comma 10** autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme

iscritte per l'anno 2025 da destinare alle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione della Difesa.

Il **comma 12** autorizza il Ministro della Difesa ad apportare, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta.

Il **comma 13** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato **dalle istituzioni dell'Unione europea**, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo **strumento europeo per la pace (EPF - European Peace Facility)** tese a sostenere ulteriormente **le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine**.

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della Difesa, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **31.295,4 milioni di euro nel 2025**, a 31.205,6 milioni di euro per il 2026 e 31.746,4 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero della Difesa per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		PREVISIONI 2025-2027			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2025	DIFF. BIL 2025/ BIL 2024	BILANCIO INTEGRATO 2026	BILANCIO INTEGRATO 2027
Spese correnti	21.210,3	22.279,8	21.664,0	+453,7	21.445,0	21.382,0
Spese in c/capitale	7.973,9	8.130,4	9.631,4	+1.657,5	9.760,5	10.364,4
SPESE FINALI	29.184,2	30.410,3	31.295,4	+2.111,2	31.205,6	31.746,4
% sulle spese finali STATO	3,4	3,3	3,4		3,5	3,5

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero della Difesa un notevole **incremento nel 2025** (in termini assoluti pari a 2,1 miliardi di euro; **+7,2%**).

Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa 1,66 miliardi delle spese in conto capitale (+20,78%). Un incremento di 453,7 milioni si registra nelle spese correnti, che però si riduce negli esercizi 2026 e 2027.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della Difesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari allo **3,4%** della spesa finale **del bilancio statale**. Tale percentuale era la stessa anche nell'esercizio precedente.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2025

Per l'anno 2025, lo stato di previsione del Ministero della Difesa (Tabella 12) espone, a **legislazione vigente (BLV)**, una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **29.605,8** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2025 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **incremento delle spese finali** di 1.689,6 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero della Difesa - anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		2025				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	21.210,3	22.279,8	21.452,3	-	21.452,3	211,7	21.664,0
Spese in c/capitale	7.973,9	8.130,4	8.153,5	1.506,4	9.659,9	-28,5	9.631,4
SPESE FINALI	29.184,2	30.410,3	29.605,8	1.506,4	31.112,2	183,2	31.295,4

Il **DDL di bilancio 2025 come integrato** degli **effetti** della **manovra**, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **31.295,4 milioni** per il **2025**.

In tale stanziamento, le spese di parte corrente, rappresentano il 69,2% del totale delle spese finali, mentre le spese in conto capitale rappresentano invece il rimanete 30,8%.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano un **incremento della spesa pari a circa 1.506,4 milioni di euro**, imputabile unicamente all'incremento della spesa in conto capitale.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano invece, nel complesso un **effetto positivo di circa 183,2 milioni** di euro, derivante da un incremento delle spese di parte corrente

(211,7 milioni) e da una lieve riduzione delle spese in conto capitale (-28,5 milioni).

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2025

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2025** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa del **Ministero**, a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I che di Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **refinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b)** della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA									
	Missione/Programma	2024			2025				
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a.30 c. 1	Variaz. a.23 c. 3 lett b)			
1	Difesa e sicurezza del territorio (5)	27.446,3	28.697,0	27.806,6	-23,6	1.530,1	29.313,1	185,0	29.498,0
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	7.228,6	7.662,6	7.403,4	-	-	7.403,4	-54,2	7.349,2
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.879,1	6.203,9	5.804,3	-	-	5.804,3	146,5	5.950,8
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.313,3	2.531,2	2.305,4	-	-	2.305,4	1,1	2.306,5
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.864,1	3.108,5	2.871,7	-	-	2.871,7	2,1	2.873,8
1.5	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	6.355,7	6.464,1	7098,7	-23,6	33,7	7.108,8	0,1	7.108,9
1.9	Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)	1.148,2	1.049,6	1.224,2	-	-	1.224,2	81,8	1.305,9
1.10	Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (5.10)	1.657,3	1.677,0	1.098,9	-	1.496,3	2.595,3	7,7	2.602,9

MINISTERO DELLA DIFESA									
	Missione/Programma	2024			2025				
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variaz. a.23 c. 3 lett b)			
2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	501,2	548,8	495,9	-	-	495,9	-1,8	494,2
2.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	501,2	548,8	495,9	-	-	495,9	-1,8	494,2
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.236,8	1.164,4	1.303,2	-	-	1.303,2	-	1.303,2
3.1	Indirizzo politico (32.2)	34,2	36,8	50,8	-	-	50,8	-	50,8
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	724,1	723,4	745,8	-	-	745,8	-	745,8
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	478,5	504,2	506,5	-	-	506,5	-	506,5
	SPESE FINALI MINISTERO	29.184,2	30.410,3	29.605,8	-23,6	+1.530,1	31.112,2	+183,2	31.295,4

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero della Difesa è allocata su **3 missioni e 11 programmi**.

La missione **principale** è “**Difesa e sicurezza del territorio**” (5), che rappresenta oltre il **94%** del **valore** della **spesa finale** complessiva del Ministero medesimo ed è pari a **29.498,0** milioni di euro. Nello specifico la missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, è articolata nei seguenti Programmi:

- Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;
- Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri;
- Programma 3: approntamento e impiego delle Forze marittime;
- Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;
- Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari;
- Programma 9: approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa;
- Programma 10 (di nuova istituzione): Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare.

I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo

delle rispettive forze militari. Il programma 5.6 ricomprende le attività di pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico-amministrativa; ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare; formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa; approvvigionamenti comuni, sostegno logistico e supporto territoriale ed infrastrutturale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa; gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa.

Il programma 5.9 è stato istituito in applicazione dell'articolo 1, comma 1011 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), che attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa maggiori compiti e funzioni (in particolare la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze).

Il **programma 5.10** riguarda le attività di: pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico-industriale; promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa; ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare; formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-industriale; approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico-industriale; gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-industriale. Il programma afferisce alla Direzione Nazionale Armamenti.

Si ricorda che, con d.l. 75/2023, art. 4, sono state separate le strutture del Segretariato Generale della Difesa e della Direzione Nazionale degli Armamenti, per razionalizzare e potenziare due settori strategici, dando impulso all'alta amministrazione, valorizzando le professionalità del personale civile di livello dirigenziale, razionalizzando e rafforzando la ricerca e innovazione, incrementando il supporto al comparto industriale e al procurement militare.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (27.806,6 milioni di euro), tale missione registra un aumento delle spese pari a **1.691,5 milioni di euro**.

Tale importo deriva in minima parte dall'incremento di spesa della **sezione I** per un importo pari a **185 milioni** di euro, imputabili:

- per circa **240 milioni** alle maggiori spese correnti recate dall'articolo 90, commi 1 e 4 della legge di bilancio, che **riguardano il concorso delle Forze armate per Strade sicure e stazioni sicure 2025-2026-2027**;
- per circa **-55,2 milioni** di euro, ascrivibili interamente al programma "Approntamento e impiego **Carabinieri** per la difesa

e la sicurezza”, derivanti dalla **Spending Review** operata dall’articolo 119, comma 1.

Si segnala che l’articolo 91 del ddl di bilancio ha operato un rifinanziamento per circa 7,7 milioni di euro del NATO Innovation Fund.

La **sezione II** contribuisce con un incremento di **1.506,5** milioni di euro, derivanti principalmente da rifinanziamenti relativi al programma 5.10 “Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare”. Tale importo, come dettagliato dalla tabella di seguito riportata, deriva, per l’anno 2025, da un rifinanziamento per **1,5 miliardi** del Fondo per spese di investimento del Ministero della Difesa, da definanziamenti per circa **106 milioni** di euro e da una riprogrammazione per **136 milioni** delle spese di investimento relative alle unità navali DDX e FREMM EVO.

<i>Ministero della difesa</i>					
		2025	2026	2027	2028 ss
RIFINANZIAMENTI					
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" (*) - (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2039)	LV	-	-	-	-
	Rif.	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
<i>Ministero della difesa</i>					
DEFINANZIAMENTI					
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7763/7) - (Scad. Variazione 2026)	LV	25,0	20,7	25,0	231,8
	Def.	-	-0,7	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/duodecies "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7120/35) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,8	1,4	0,8	4,8
	Def.	-0,0	-0,7	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. E/duodecies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7120/36) - (Scad. Variazione 2026)	LV	14,7	7,4	21,6	57,6
	Def.	-2,1	-5,0	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/duodecies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7120/37) - (Scad. Variazione 2026)	LV	54,1	22,8	19,0	227,7
	Def.	-10,1	-4,0	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7120/38) - (Scad. Variazione 2028)	LV	110,4	188,7	202,4	285,1
	Def.	-0,8	-6,6	-	-6,0

Ministero della difesa					
		2025	2026	2027	2028 ss
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/duodecies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7120/39) - (Scad. Variazione 2026)	LV	43,9	21,2	49,6	326,2
	Def.	-8,5	-1,6	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7120/40) - (Scad. Variazione 2027)	LV	211,8	128,2	280,9	589,9
	Def.	-22,0	-3,9	-1,0	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 227 "POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI IN MATERIA DI DIFESA CIBERNETICA" - (Cap-pg: 7120/4) - (Scad. Variazione 2025)	LV	0,9	-	-	-
	Def.	-0,9	-	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 934 "SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI STRUMENTALI AL RIPRISTINO DELLE PIATTAFORME STRADALI DI ROMA" - (Cap-pg: 7130/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	0,7	-	-	-
	Def.	-0,7	-	-	-
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. G/duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2025)	LV	170,3	104,7	238,7	1.063,3
	Def.	-3,8	-	-	-
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/duodecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7120/43) - (Scad. Variazione 2026)	LV	9,1	10,0	3,2	66,0
	Def.	-	-0,5	-	-
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 622 "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL MINISTERO DELLA DIFESA" - (Cap-pg: 7128/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	18,2	-	-	-
	Def.	-14,8	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. E/duodecies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7120/30) - (Scad. Variazione 2027)	LV	34,7	27,3	27,4	205,9
	Def.	-0,8	-1,2	-9,2	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/duodecies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2026)	LV	38,1	43,8	219,1	1.254,5
	Def.	-4,6	-12,0	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7120/32) - (Scad. Variazione 2026)	LV	237,7	150,1	114,9	116,0
	Def.	-11,0	-14,3	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/duodecies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7120/33) - (Scad. Variazione 2025)	LV	26,3	11,9	33,2	-
	Def.	-3,8	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/duodecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7120/34) - (Scad. Variazione 2027)	LV	95,0	81,1	73,8	48,4
	Def.	-4,6	-19,3	-11,6	-
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/23) - (Scad. Variazione 2026)	LV	34,2	15,1	46,7	172,3
	Def.	-4,2	-5,3	-	-

Ministero della difesa					
		2025	2026	2027	2028 ss
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. D/ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2027)	LV	43,1	36,7	50,5	160,8
	Def.	-5,1	-13,0	-12,9	-
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/quater "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2026)	LV	47,8	29,3	168,0	1.909,2
	Def.	-0,2	-14,0	-	-
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. F/ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2028)	LV	173,1	174,7	362,9	2.891,5
	Def.	-0,4	-11,4	-	-16,6
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quater "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2027)	LV	49,8	31,8	71,6	306,6
	Def.	-2,8	-12,1	-5,0	-
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF" - (Cap-pg: 7120/2) - (Scad. Variazione 2025)	LV	12,7	15,3	12,9	10,3
	Def.	-1,1	-	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/duodecies "RICERCA" - (Cap-pg: 7101/5) - (Scad. Variazione 2025)	LV	7,2	5,0	5,0	30,0
	Def.	-3,7	-	-	-
RIPROGRAMMAZIONI					
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" - (Cap-pg: 7120/1) - (Scad. Variazione 2038) – UNITA' NAVALI DDX E FREMM EVO	LV	843,9	946,3	955,1	8.492,1
	Ripr.	136,0	214,0	112,0	-413,0*

* l'importo indicato per gli anni successivi al triennio di previsione è calcolato su un periodo temporale di 10 anni

La seconda missione **“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” (18)** presenta stanziamenti pari a **494,2 milioni di euro** (-1,8 milioni rispetto alla dotazione a legislazione vigente, dovuti all’articolo 119, comma 1, relativo alle riduzioni di spesa dei Ministeri).

Si ricorda che a partire dal 2017, il Ministero della difesa ha acquisito, nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del **Corpo forestale dello Stato** (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie la quasi totalità delle risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

La missione **“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” (32)** presenta dotazioni per **1.303,2 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la missione non presenta alcuna variazione.

Per quanto concerne la missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, rientrano in questa missione i seguenti tre programmi

Il programma 32.2 attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Il programma 32.3 attiene allo svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione ecc.).

Infine, il programma 32.6 tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti, non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

4. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione Difesa

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Difesa presenti negli stati di previsione di altri ministeri si segnala, nello stato di previsione del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, il programma 5.8 (**Missioni internazionali**, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1). Il MEF trasferisce una quota di tali fondi, sia in termini di cassa che di competenza, con decreto autorizzativo, al Ministero della Difesa. Per il 2025, su tale capitolo nel ddl di bilancio integrato sono appostati fondi pari a 1.345,0 milioni di euro, di cui 75 milioni disponibili a legislazione vigente, e 1.270 milioni derivanti da un rifinanziamento di Sezione II del disegno di legge di bilancio in esame. A decorrere dal 2026 il fondo viene rifinanziato per 1.570 milioni annui.

<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>					
		2025	2026	2027	2028 ss
RIFINANZIAMENTI					
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali" (*) - (Cap-pg: 3006/1) - (Variazione Permanente)	LV	75	-	-	-
	Rif.	1.270,0	1.570,0	1.570,0	1.570,0

Si ricorda che **la legge 21 luglio 2016, n. 145**, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, **è stata recentemente riformata** (AC 2049 approvato in via definitiva il 22 ottobre 2024), al fine di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. La legge di riforma prevede tra l'altro una semplificazione delle modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, che avviene con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e senza l'obbligo di acquisire sugli schemi di tali decreti il previo parere parlamentare.

Per quanto concerne la procedura autorizzativa relativa al 2024, in virtù della situazione di crisi nel quadrante medio-orientale (in particolare nella Striscia di Gaza e nel Mar Rosso), le Camere hanno effettuato **due distinte deliberazioni**:

- una per l'autorizzazione delle nuove missioni (relativa al [Doc. XXV n. 2](#), che ha previsto l'**avvio di tre nuove missioni internazionali per il 2024**, autorizzate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2024),
- una, successiva, per la proroga delle missioni in corso (relativa al [Doc. XXVI, n. 2](#), che riguarda la **proroga per l'anno 2024**, autorizzata dalla Camera e dal Senato rispettivamente l'8 e il 14 maggio 2024).

Di conseguenza si sono resi necessari due distinti **DPCM di riparto**:

- il DPCM previsto dall'[A.G. 151](#) relativo all'**avvio di nuove missioni nel 2024**, sul quale le Commissioni parlamentari hanno espresso il parere e che attualmente è in fase di perfezionamento;
- lo schema di DPCM ([A.G. n. 191](#)), che riguarda la **prosecuzione nel 2024** delle missioni e di altre attività, come gli interventi di cooperazione, già avviate.

Per approfondimenti sulla deliberazione e sull'iter parlamentare si rinvia al tema dell'attività parlamentare [Autorizzazione e proroga delle missioni internazionali nel 2024](#).

Ministero delle imprese e del made in Italy

Con riferimento al **Ministero delle imprese e del made in Italy**, si segnala che una parte dei programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa grava sullo stato di previsione del MIMIT, che

gestisce i contributi destinati alle imprese nazionali coinvolte in questi programmi.

In particolare, è interessato il Programma 11.14 “Interventi in materia di difesa nazionale” della missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY								
Missione/Programma	2024		2025					
	LEGGE DI BILANCIO	ASSEST	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
				Rimodul. a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
Competitività e sviluppo delle imprese (11)								
Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)	1.879,2	1.879,2	2.125,1		+932,4	3.057,6	-120,7	2.936,9

Relativamente a tale programma **Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)**, l’effetto di Sezione I (- **120,7 milioni** di euro) è **ascrivibile interamente ai tagli** operati ai sensi dell’articolo 119, comma 1 e Allegato III, i quali hanno inciso sui seguenti capitoli sottesi al programma in questione:

- **cap. 7420** relativo agli Interventi per l’attuazione di **programmi ad alta valenza** tecnologica in ambito **difesa** e sicurezza nazionale, per **3,7 milioni** per il **2025**, per 3 milioni per il 2026 e 3,5 milioni per il 2027.
Il **cap.7420**, come si dirà di seguito, è interessato **anche** da **interventi di Sezione II**, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 68,7 milioni per il 2025, a 88,9 milioni per il 2026 e a 88,4 milioni per il 2027;
- **cap. 7421** relativo agli interventi per lo sviluppo delle **attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aerospazio** in ambito **difesa** e sicurezza nazionale, per **76,1 milioni** per il **2025**, per 87,7 milioni per il 2026 e per 104,5 milioni per il 2027.
Il **cap.7421**, come si dirà di seguito, è interessato **anche** da **incrementi da Sezione II**, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 1.124,7 milioni per il 2025, a 1204,1 milioni per il 2026 e a 1440,8 milioni per il 2027;
- **cap. 7485** relativo allo sviluppo e acquisizione delle **Unità navali FREMM**, per **40,9 milioni** per il **2025**, per 49,9 milioni per il 2026, per 46,5 milioni per il 2027.
Il **cap.7485**, come si dirà di seguito, è interessato **anche** da **incrementi da Sezione II**, ed espone uno stanziamento, a DLB integrato, pari a 1.032,2 milioni per il 2025, a 1.120,5 milioni per il 2026 e a 1.183 milioni per il 2027.

Quanto agli interventi di **Sezione II**, questi, come già evidenziato nella tabella precedente, incidono **in aumento** sugli stanziamenti del Programma, per complessivi **932,4 milioni nel 2025**, che derivano dalle seguenti variazioni di leggi di spesa, esposte puntualmente nella tabella di seguito.

Ministero delle imprese e del made in Italy					
MISSIONE - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)					
PROGRAMMA - INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA NAZIONALE (11.14)					
RIFINANZIAMENTI					
		2025	2026	2027	2028 ss
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE" - (Cap-pg: 7421/3 - 7421/4) - (Scad. Variazione 2039)	LV	255,7	153,0	139,5	1.600,0
	Rif.	440,0	415,0	500,0	4.960,0
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C "SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO" - (Cap-pg: 7420/1 - 7420/2) - (Scad. Variazione 2029)	LV	57,9	44,5	31,5	190,0
	Rif.	-	20,0	20,0	50,0
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM" - (Cap-pg: 7485/14) - (Scad. Variazione 2039)	LV	84,1	225,6	256,6	507,4
	Rif.	325,0	346,0	325,0	2.300,0
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE" - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039)	LV	60,0	55,0	65,0	1.115,0
	Rif.	157,0	192,0	245,0	1.049,0
DEFINANZIAMENTI					
		2025	2026	2027	2028 ss
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE" - (Cap-pg: 7421/3 - 7421/4) - (Scad. Variazione 2039)	LV	255,7	153,0	139,5	1.600,0
	Def.	-10,0	-	-	-10,0
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C "SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO" - (Cap-pg: 7420/1 - 7420/2) - (Scad. Variazione 2029)	LV	57,9	44,5	31,5	190,0
	Def.	-25,0	-17,5	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7421/27) - (Scad. Variazione 2025)	LV	86,9	21,5	118,2	44,2
	Def.	-0,02			
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7421/25) - (Scad. Variazione 2026)	LV	134,1	114,5	271,9	178,6
	Def.	-	-5,0	-	-
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. B "PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI" - (Cap-pg: 7421/18) - (Scad. Variazione 2025)	LV	1,9			
	Def.	-1,9	-	-	-
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. C "PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI" - (Cap-pg: 7421/19) - (Scad. Variazione 2025)	LV	2,6			
	Def.	-2,6	-	-	-
RIPROGRAMMAZIONI					
		2025	2026	2027	2028 ss
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE" - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039)	LV	60,0	55,0	65,0	1.115,0
	Ripr	50,0	110,0	20,0	-180,0